

Il Piano Terapeutico. Compilazione, modifica e validità.

Scritto da Umberto Pantanella
Martedì 21 Novembre 2017 07:57

Il Piano Terapeutico annuale per pazienti diabetici, compilato a cura del medico prescrittore (Medico di Medicina Generale, Pediatra di Libera Scelta, Medico diabetologo di Struttura accreditata, pubblica e privata) e che deve essere autorizzato dal Medico dell'Asl, trova il suo fondamento normativo nella Legge 16 marzo 1987, n. 115.

Ad essa si accompagnano le leggi regionali, che ne danno concreta attuazione, poiché la materia è di esclusiva competenza regionale, e dalle Regioni si dirama poi alle singole AA.SS.LL.

Al fine di migliorare le modalità di diagnosi e cura le Regioni, tramite le unità sanitarie locali, provvedono a fornire gratuitamente ai cittadini diabetici, oltre ai presidi diagnostici e terapeutici, di cui al decreto del Ministro della sanità dell'8 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1982, n. 46, anche altri eventuali presidi sanitari ritenuti idonei, allorché vi sia una specifica prescrizione e sia garantito il diretto controllo dei servizi di diabetologia.

La quantità dei materiali di auto-controllo indicata nel Piano individuale può essere modificata prima della scadenza, da un nuovo piano redatto sempre dal prescrittore (Medico di Medicina Generale o Pediatra di Famiglia o Specialista Diabetologo), sempre nei limiti previsti dalle "Linee Guida" di cui ogni Regione è dotata.

Ora, poiché l'erogazione materiale dei presidi viene fatta esclusivamente dal Servizio Sanitario della propria Regione di residenza, dietro presentazione della "PROPOSTA DI PRESCRIZIONE DI PRESIDIO per PAZIENTI DIABETICI", siglata dal medico diabetologo, non è possibile alcuna variazione sulla base di una dichiarazione in autocertificazione.

Generalmente, ma la prassi varia da Regione a Regione, "la prescrizione del materiale per l'auto-misurazione della glicemia viene redatta, a cura dei centri diabetologici e dai diabetologi operanti nelle strutture pubbliche o private accreditate, su modello regionale (Piano di Autocontrollo) per un periodo massimo di un anno; tale piano deve essere registrato direttamente dal Diabetologo sul sito della Regione e successivamente consegnato, a cura del paziente, al medico di base. Il medico di base effettua le prescrizioni sul ricettario SSN per un periodo massimo di tre mesi, nel rispetto del Piano suddetto. Il materiale, prescritto secondo le modalità regionali, può essere ritirato presso tutte le farmacie pubbliche e private della Regione di appartenenza e le farmacie, al momento dell'erogazione, accedendo al sito regionale,

Il Piano Terapeutico. Compilazione, modifica e validità.

Scritto da Umberto Pantanella
Martedì 21 Novembre 2017 07:57

scalano, di volta in volta, il quantitativo previsto dal piano registrato, fino al raggiungimento del fabbisogno annuale prescritto dal diabetologo". Questa è, per esempio, la prassi adottata dalla Regione Lazio.

La validità del piano terapeutico viene indicata nel piano stesso dallo specialista che lo ha redatto, decorre dalla data in cui viene rilasciato, e può digitale avere come durata massima durata dodici mesi.

Ogni ulteriore consumo di materiale che esuli dal piano terapeutico individuale non sarà coperto dalla gratuità della fornitura, come prevista dall'art. 3 della L. 115/1987.

Umberto Pantanella